



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI VENETO

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1742/2017

UDIENZA DEL

31/05/2019 ore 09:00

N° 444/19

PRONUNCIATA IL:

31 maggio 2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL  
24 SET. 2019

Il Segretario

Il Segretario  
Rossana Tragni

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CORDER	PAOLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BORGHI	RAFFAELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	VILLACARA	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1742/2017  
depositato il 06/12/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 382/2017 Sez:1 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di PADOVA

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PADOVA  
VIA SAN FIDENZIO 2 35128 PADOVA

proposto dagli appellanti:

[REDACTED]

difeso da:

ARTUSO STEFANO  
PASSEGGIATA DEL CARMINE N. 2 35137 PADOVA PD

difeso da:

MOSCHETTI FRANCESCO  
PASSEGGIATA DEL CARMINE N. 2 35137 PADOVA PD

difeso da:

MOSCHETTI GIOVANNI  
PASSEGGIATA DEL CARMINE N. 2 35137 PADOVA PD

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2010  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2010  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALIQUOTE 2010



(segue)

**SEZIONE**

**N° 3**

**REG.GENERALE**

**N° 1742/2017**

**UDIENZA DEL**

**31/05/2019 ore 09:00**

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente ha presentato appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova, che ha rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento relativo ad IRPEF, addizionali regionali e comunali oltre a sanzioni di interessi per l'anno 2010, compensando le spese del giudizio.

Nell'avviso di accertamento l'Ufficio ha accertato nei confronti del contribuente, in qualità di socio accomandante nella società [REDACTED] fallita il 20/12/2012, un maggior reddito - derivante dalla sua quota di partecipazione alla società del 33% - a seguito dell'avvenuta definitività dell'avviso di accertamento nei confronti della società suddetta per mancata impugnazione.

I primi giudici hanno rigettato il ricorso del contribuente in quanto l'avviso di accertamento nei confronti della società era divenuto definitivo e con l'applicazione della presunzione legale di percezione degli utili ai sensi dell'articolo 5 TUIR, trattandosi di società ristretta base sociale; essi hanno inoltre respinto tutte le eccezioni formulate dal contribuente in relazione alla violazione del contraddittorio ed alla mancata redazione del processo verbale di constatazione.

Nel suo appello il contribuente ripropone, in contrasto con il giudizio dei primi giudici, l'eccezione relativa all'utilizzo illegittimo della presunzione di trasparenza fiscale di cui all'articolo 5 TUIR; ribadisce inoltre che egli era del tutto estraneo ai fatti contestati alla società e che non conosceva, né avrebbe potuto conoscere, le circostanze della contestata frode.

In via subordinata, il contribuente rileva l'illegittimità della sentenza di primo grado che ha disatteso l'eccezione formulata in sede di ricorso e relativa alle sanzioni amministrative comminate; il contribuente non ha in alcun modo avuto un comportamento da cui sia derivata l'illegittimità ed illecità del comportamento dell'amministratore della società, rilevando inoltre che le sanzioni amministrative sono state disapplicate nei confronti dell'altro socio, signor [REDACTED], per oggettiva buona fede del ricorrente.

L'Ufficio si costituisce e controdeduce ai motivi di appello, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel suo appello il contribuente contesta prioritariamente l'utilizzo da parte dell'Ufficio della presunzione di "trasparenza fiscale" di cui all'art. 5 TUIR, evidenziando che la procedura penale che ha coinvolto il contribuente è terminata con l'archiviazione nei suoi confronti.

Il contribuente contesta, nel presente caso, l'applicabilità dell'art 5 TUIR in quanto la stessa presunzione fa riferimento ai redditi societari, mentre, nella specie, gli asseriti maggiori redditi appartengono al socio e non alla sfera societaria; in sostanza nel presente caso il maggior reddito è pertinente non già alla società ma soltanto ad uno dei soci, che ha utilizzato la società quale mero schermo/ strumento di realizzazione dei propri illeciti obiettivi.

Gli elementi addotti dal contribuente per suffragare la propria tesi, oltre all'esito della procedura penale che ha visto il rinvio a giudizio del [REDACTED] e l'archiviazione penale per [REDACTED] e [REDACTED], sono: il p.v.c che identifica nel [REDACTED] l'autore delle violazioni nella sua qualità di socio accomandatario, la circostanza che nel p.v.c. non viene fatto riferimento al coinvolgimento del [REDACTED]; che i vantaggi della frode sarebbero stati spartiti fra il [REDACTED] ed il fornitore, come da dichiarazione del sig. [REDACTED].



Eccepisce sul punto l'Ufficio che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società sono stati notificati anche ai tre soci e nessuno di essi ha impugnato gli avvisi medesimi con cui è stato accertato il maggior reddito in capo alla società e quindi, stante la ristretta base societaria, risulta pienamente operante la presunzione di cui all'art. 5 TUIR.

Ribadisce poi che la dichiarazione del sig. [REDACTED], prodotta in atti, è una dichiarazione sostitutiva di notorietà irrilevante e priva di affidabilità; comunque il dichiarante non esclude esplicitamente che i due soci ([REDACTED] e [REDACTED]) non abbiano percepito somme di denaro non transitate in busta paga.

A giudizio della Commissione risulta rilevante il fatto che il contribuente, a cui è stato notificato l'avviso di accertamento relativo alla società, non abbia proposto ricorso, pur essendo del tutto evidente che esso sarebbe stato direttamente coinvolto stante la ristrettezza della base sociale della società; inoltre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del [REDACTED] non può certo fornire supporto alle tesi difensive del contribuente, così come il fatto che egli non sia stato ritenuto penalmente coinvolto della frode non esclude che egli, sul piano economico e fiscale, abbia tratto profitto dalle conseguenze reddituali derivanti dalla frode perpetrata.

La procedura penale, distinta ed autonoma da quella tributaria, è tesa a verificare le singole individuali responsabilità del comportamento che ha portato alla commissione del reato ed è abbastanza evidente che di tale comportamento fosse responsabile, per la società, il socio accomandatario e non direttamente il contribuente, socio accomandante; ciò tuttavia non comporta che il giudizio tributario debba conformarsi a quello penale, in quanto diverso ed autonomo è il processo e l'obiettivo del processo tributario.

Premesso quanto sopra, il fatto che la responsabilità sia stata circoscritta sul piano penale al solo sig. [REDACTED], è elemento rilevante ai fini della condanna o meno alle sanzioni.

Sul punto la Commissione non condivide l'operato dei primi giudici che hanno confermato le sanzioni comminate dall'Ufficio, in quanto l'archiviazione del procedimento penale nei suoi confronti e la contemporanea condanna del solo socio accomandatario, pur nella autonomia del processo penale nei confronti di quello tributario, incide comunque sul presupposto dell'esistenza o meno della colpa nei confronti della frode che è all'origine della ripresa a tassazione; l'assenza di colpa sul piano penale, stante la particolarità della controversia presente, si riverbera sul presupposto dell'esistenza o meno della colpa che sussiste sul piano tributario ed è un presupposto necessario per la comminazione delle sanzioni; l'assenza di colpa comporta certamente la non applicabilità delle sanzioni al ricorrente.

La richiesta formulata in via subordinata dall'appellante di disapplicazione delle sanzioni amministrative va dunque accolta e quindi, sul punto la sentenza va riformata.

L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Commissione definitivamente pronunciando così provvede:

- in riforma parziale della sentenza impugnata accoglie l'appello del contribuente limitatamente alle sanzioni, conferma nel resto;
- dichiara la compensazione delle spese del grado.

Venezia, li 17 maggio 2019

IL RELATORE  


IL PRESIDENTE  
